



**CONI**

# Monitoraggio attività legislativa

**Novembre 2016**

a cura di  
Affari Legislativi, Istituzionali  
e Attività di Presidenza



L'Assemblea del Senato della Repubblica, mercoledì 7 dicembre, approverà definitivamente, con voto di fiducia, il DDL 2611/AS - PADOAN, recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

La Commissione Ambiente (VIII) della Camera dei Deputati ha avviato l'esame, in seconda lettura, del DDL 4158/AC - PADOAN (di conversione del decreto-legge n. 189/2016), recante interventi urgenti per la ricostruzione post-sisma nelle aree del Lazio, Marche, Abruzzo ed Umbria colpite dal terremoto del 24 agosto u.s.

Il provvedimento fissa al 30 giugno 2017 il termine di sospensione dell'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei defibrillatori semiautomatici.

Sarà pubblicato a breve, in Gazzetta Ufficiale, il testo del DDL 2595/AS - PADOAN (di conversione del decreto-legge n. 193/2016), collegato alla manovra di finanza pubblica e recante il c.d. decreto fiscale, approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 24 novembre u.s. L'articolato, dispone, tra l'altro, la modifica della disciplina - di cui al D.Lgs. n. 9/2008 - in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale.

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in via preliminare, uno schema di D.Lgs. in materia di inquinamento acustico che, tra l'altro, intende regolamentare anche le attività e discipline sportive, nonché le attività di autodromi e piste motoristiche.

<b>1</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>	
1.1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 29 LUGLIO 2016, N. 206 Attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine	4
1.2	LEGGE 3 NOVEMBRE 2016, N. 208 Convenzione in materia fiscale Italia-Panama	4
1.3	LEGGE 3 NOVEMBRE 2016, N. 209 Accordo cooperazione di polizia Italia-Austria	5
1.4	LEGGE 3 NOVEMBRE 2016, N. 212 Convenzione in materia fiscale Italia-Cile	5
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Ministero della Salute</b>	
2.1	NOTA ESPLICATIVA 15 NOVEMBRE 2016 Dotazione e impiego da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici dei defibrillatori semiautomatici	6
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Camera dei Deputati</b>	
3.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 4158 Interventi urgenti ricostruzione post-sisma Lazio, Marche, Abruzzo ed Umbria	7
3.2	ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - DDL 4127-septies "Ryder Cup" 2022	8
3.3	ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - DDL 4127-octies Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva	8
3.4	ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - DDL 4127-undecies Competizioni sciistiche a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e 2021	9
3.5	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 2855 Istituzione figura docente educazione fisica nella scuola primaria	10
3.6	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 4123 Ammissione S.S.D. al riparto del cinque per mille	10
3.7	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 4153 S.S.D. ad azionariato diffuso o popolare	11
3.8	GRUPPO PARLAMENTARE - Scelta Civica verso i cittadini per l'Italia-MAIE Elezioni Presidente	11
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Senato della Repubblica</b>	
4.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2611 Legge di bilancio 2017	12-13
4.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 2595 Decreto fiscale - Diritti audiovisivi sportivi	13-14
4.3	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI - AFFARE ASSEGNATO N. 715 Stato di salute dello sport italiano	15
4.4	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1367, DDL 1486, DDL 1267, DDL 1499 Sicurezza sport invernali	16-17
4.5	ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - DDL 2480 Tutela della salute dei giovani nell'attività sportiva	18
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Parlamento</b>	
5.1	ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 349 Riorganizzazione Comitato Italiano Paralimpico	19
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>	
6.1	CONSIGLIO DEI MINISTRI - A.G. N. 362 Inquinamento acustico derivante da attività sportive	20

1.1

## ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PER ASSISTENTE BAGNANTE IN ACQUE INTERNE E PISCINE

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  
Decreto 29 luglio 2016, n. 206**

*“Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”*

**Publicato in Gazzetta Ufficiale:**

17 novembre 2016 - Serie Generale n. 269

Il provvedimento, costituito da 13 articoli e 3 allegati, reca norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera b),

riserva, tra gli altri, alle associazioni sportive l’attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine, che è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso nei predetti ambienti.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

1.2

## CONVENZIONE IN MATERIA FISCALE ITALIA-PANAMA

**Legge 3 novembre 2016, n. 208**

*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010”*

**Publicata in Gazzetta Ufficiale:**

21 novembre 2016 - Serie Generale n. 272

Il provvedimento, è costituito dalla Convenzione, dal Protocollo aggiuntivo e dal relativo articolato di ratifica.

La Convenzione, composta di 29 articoli, è finalizzata a evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali. Nello specifico, l’articolo 17 dispone che i redditi percepiti da un residente di uno Stato per

attività svolta nell’altro Stato in qualità di artista o sportivo, siano imponibili nel Paese di prestazione dell’attività.

Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all’artista o allo sportivo ma a un altro soggetto. Il provvedimento di ratifica, invece, si compone di 4 articoli.



**Legge 3 novembre 2016, n. 209**

*"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014"*

**Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**

21 novembre 2016 - Serie Generale n. 272

Il provvedimento è costituito dall'Accordo di cooperazione e dal relativo articolato di ratifica. L'Accordo, composto da 34 articoli, è finalizzato a prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie manifestazioni.

Nello specifico, l'articolo 21 prevede che sia consentito l'accompagnamento dei partecipan-

ti a eventi sportivi transfrontalieri ad opera di agenti di una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte e che tali agenti accompagnatori non possano eseguire autonomamente misure di Polizia.

Il provvedimento di ratifica, invece, si compone di 4 articoli.

**Legge 3 novembre 2016, n. 212**

*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015"*

**Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**

23 novembre 2016 - Serie Generale n. 274

Il provvedimento è costituito dalla Convenzione, dal Protocollo e dal relativo articolato di ratifica. La Convenzione, composta di 31 articoli, è finalizzata ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e a prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

Nello specifico, l'articolo 17 dispone che i redditi percepiti da un residente di uno Stato per

attività svolta nell'altro Stato in qualità di artista o sportivo, siano imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.

Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo ma a un altro soggetto. Il disegno di legge di ratifica, invece, si compone di 4 articoli.

### DOTAZIONE E IMPIEGO DA PARTE DEI SODALIZI SPORTIVI DILETTANTISTICI DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

---

#### Nota esplicativa 15 novembre 2016

*“Ambito di applicazione dell’art. 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»”*

---

Il Ministero della Salute ha chiarito il corretto ambito di applicazione dell’articolo 48, comma 18, del decreto-legge n. 189/2016, recante la sospensione fino al 1° gennaio 2017 dell’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei defibrillatori semiautomatici.

Nello specifico, si precisa che la predetta sospensione, sebbene sia stata motivata dalle esigenze, straordinarie ed urgenti, connesse all’evento sismi-

co che ha colpito, nello scorso mese di agosto, le regioni centrali del Paese, produce effetti su tutto il territorio nazionale, in ragione della necessità di garantire una uniforme applicazione di un obbligo giuridico dalla cui violazione possono discendere responsabilità di natura penale con riferimento agli eventi (morte o lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo.

La nota è stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 4158/AC - PADOAN

*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*

### NORME D'INTERESSE

Articolo 5, comma 2, lettera d) - Articolo 48, comma 18

**Stato:** 2ª lettura - Commissione

### SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 2567/AS)

**Presentazione:** 18 ottobre 2016

**Assegnazione Commissione Bilancio (V):**

18 ottobre 2016

**Relatore:** Bachisio Silvio LAI (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 25 ottobre 2016

**Ultima seduta:** 22 novembre 2016

**Avvio Iter Assemblea:** 22 novembre 2016

**Approvato:** 23 novembre 2016

### CAMERA DEI DEPUTATI

**Trasmesso dal Senato della Repubblica:**

25 novembre 2016

**Assegnazione Commissione Ambiente (VIII):**

25 novembre 2016

**Relatore:** Piergiorgio CARRESCIA (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 30 novembre 2016

**Sospensione fino al 30 giugno 2017 dell'efficacia delle disposizioni relative alla dotazione e all'impiego di defibrillatori da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici. Erogazione contributi per far fronte ai danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sportive.**

### 30 novembre u.s.

Il provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre u.s., è stato incardinato in Commissione Ambiente (VIII).

L'articolo 48, comma 18, del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato della Repubblica, sospende fino al 30 giugno 2017 l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego di defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive dilettantistiche.

Con riferimento al termine di assolvimento di tale obbligo giuridico, il testo originario del decreto-legge prevedeva la data del 1° gennaio 2017.

L'obiettivo della norma è di consentire nei comuni colpiti dal sisma - elencati negli allegati 1 e 2 - il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

Tale obbligo è stato previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 5 del D.M. 24 aprile 2013.

Il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori era stato da ultimo fissato al 30 novembre 2016 con D.M. Salute del 19 luglio 2016.

Il comma 2, dell'articolo 5, invece, elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, localizzate nei territori dei Comuni colpiti, che possono beneficiare di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti.

Tra gli interventi "non direttamente assistenziali", cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese, la lettera d) reca i danni alle strutture private adibite, tra l'altro, ad attività sportive.



### 3.2 "RYDER CUP" 2022

**ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE  
IN SEDE REFERENTE  
DDL 4127-septies/AC - PADOAN**

**Stralciato:** 2 novembre 2016  
**Assegnato alla Commissione Cultura (VII):**  
4 novembre 2016

*"Disposizioni per la realizzazione della competizione golfistica «Ryder Cup 2022»"*

Il provvedimento deriva dallo stralcio delle relative disposizioni dal DDL 4127/AC - PADOAN - recante il testo originario della legge di bilancio 2017, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - disposto dalla Presidente della Camera, a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio (V) in base al quale tali norme sono state considerate estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolato prevede la concessione della garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni, a favore di Ryder Cup Europe LLP per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf in relazione al Proget-

to "Ryder Cup 2022", nel periodo 2017-2027, non coperti dal contributo statale introdotto con la sezione seconda del disegno di legge di bilancio, e non già garantiti dalla garanzia fidejussoria rilasciata dall'Istituto per il Credito Sportivo. La garanzia viene concessa ex lege, rinviando ad un decreto ministeriale per i profili tecnici di operatività della garanzia.

Inoltre, si dispone che la Federazione Italiana Golf rediga una relazione da fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi.

### 3.3 FONDO DI GARANZIA PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

**ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE  
IN SEDE REFERENTE  
DDL 4127-octies/AC - PADOAN**

**Stralciato:** 2 novembre 2016  
**Assegnato alla Commissione Finanze (VI):**  
4 novembre 2016

*"Modifica all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi istituito presso l'Istituto per il credito sportivo"*

Il provvedimento deriva dallo stralcio delle relative disposizioni dal DDL 4127/AC - PADOAN - recante il testo originario della legge di bilancio 2017, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - disposto dalla Presidente della Camera, a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio (V) in base al quale tali norme sono state considerate estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio. Nello specifico, si prevede che il Fondo di cui all'ar-

ticolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, possa effettuare, in aggiunta agli interventi previsti a legislazione vigente, operazioni di concessione di garanzie o controgaranzie nell'interesse del CONI, del CIP, di CONI Servizi S.p.A., ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione e/o allo svolgimento di competizioni sportive internazionali di prestigio per il Paese.



**ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE  
IN SEDE REFERENTE  
DDL 4127-undecies/AC - PADOAN**

**Stralciato:** 2 novembre 2016  
**Assegnato alla Commissione Ambiente (VIII):**  
4 novembre 2016

*"Disposizioni concernenti la realizzazione di opere connesse allo svolgimento di competizioni sciistiche negli anni 2020 e 2021 a Cortina d'Ampezzo"*

Il provvedimento deriva dallo stralcio delle relative disposizioni dal DDL 4127/AC - PADOAN - recante il testo originario della legge di bilancio 2017, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - disposto dalla Presidente della Camera, a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio (V) in base al quale tali norme sono state considerate estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio. L'articolato reca norme per l'adeguamento delle reti viarie e ferroviarie, nonché per l'infrastrutturazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021".

Il Presidente della società ANAS S.p.A. è delegato, quale Commissario, per la realizzazione delle opere di adeguamento della rete viaria statale e provvede all'approvazione del relativo piano di interventi.

Per le finalità previste, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma di ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

L'amministratore delegato della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è delegato, in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria ed adotta il relativo piano di interventi.

I Commissari delegati del Governo, al termine dell'incarico commissariale, inviano al Parlamento e ai Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle

Infrastrutture e dei Trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato un Commissario ad acta, con il compito di adottare un piano, attuando le seguenti linee di intervento:

- progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli impianti esistenti;
- progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli esistenti;
- progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché l'adeguamento e il miglioramento delle esistenti;
- progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

Per le finalità previste, oltre alle risorse rese disponibili dal Comitato organizzatore, dal Fondo dei comuni di confine, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Belluno e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE  
IN SEDE REFERENTE  
PDL 2855/AC - VALENTE (M5S)**

**Presentazione:** 30 gennaio 2015  
**Assegnata alla Commissione Cultura (VII):**  
14 novembre 2016

*“Disposizioni per il potenziamento dell’attività motoria e sportiva mediante l’istituzione della figura del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria”*

Il provvedimento, nel riconoscere e valorizzare i laureati in scienze motorie, prevede il loro inserimento già a partire dalla scuola primaria dove l’insegnamento dell’educazione fisica è reso obbligatorio dai curricula didattici ma non è esercitato da personale competente.

L’età scolare è caratterizzata dall’acquisizione degli schemi motori di base, dallo sviluppo delle capacità motorie, dalla conoscenza del sé e della propria corporeità, oltre che dallo sviluppo del carattere e della personalità.

A tale fine, si rende necessario sviluppare politiche scolastiche che conferiscano allo sport la giusta dimensione all’interno del sistema educativo. La proposta di legge reca, innanzitutto, una definizione di attività fisiche e sportive (articolo 1). L’articolo 2 provvede all’istituzione del docente di

educazione fisica e sportiva nella scuola primaria, precisando, tra l’altro, le necessarie competenze ed equiparando il relativo status giuridico ed economico a quello degli altri docenti di scuola primaria.

La disposizione, inoltre, prevede l’introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà motorie, predisposti dal docente di educazione fisica e sportiva, previo parere medico.

L’attività motoria degli alunni disabili, infatti, costituisce uno strumento di inclusione sociale, di prevenzione di patologie e di recupero di deficit funzionali.

Da ultimo, si individuano gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento e la relativa copertura finanziaria (articolo 3).

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA  
DI LEGGE  
PDL 4123/AC - VEZZALI (SCCI-M)**

**Presentazione:** 27 ottobre 2016  
**Testo in fase di pubblicazione**

*“Disposizioni concernenti l’ammissione delle società sportive dilettantistiche al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”*



**3.7**

## S.S.D. AD AZIONARIATO DIFFUSO O POPOLARE

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA  
DI LEGGE  
PDL 4153/AC - VEZZALI (SCCI-M)**

**Presentazione:** 18 novembre 2016  
**Testo in fase di pubblicazione**

*"Disciplina delle società sportive dilettantistiche  
ad azionariato diffuso o popolare"*

---

**3.8**

## ELEZIONE PRESIDENTE

---

**GRUPPO PARLAMENTARE  
Scelta Civica verso i cittadini per l'Italia-MAIE**

---

**14 novembre u.s.**

L'Assemblea di SCELTA CIVICA VERSO I CITTADINI PER L'ITALIA-MAIE ha eletto il deputato

Francesco Saverio ROMANO Presidente del Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati.

## 4.1 LEGGE DI BILANCIO 2017

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2611/AS - PADOAN

*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*

#### NORME D'INTERESSE

Articolo 1, commi 50, 147, 252, 593, 604  
Articolo 6, comma 2 - Articolo 9, comma 2 -  
Articolo 12, comma 9 - Articolo 18, comma 16

**Stato:** 2ª lettura - Commissione

### CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 4127-bis/AC)

**Presentazione:** 29 ottobre 2016

**Assegnazione Commissione Bilancio (V):** 2 novembre 2016

**Relatore:** Mauro GUERRA (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 2 novembre 2016

**Ultima seduta:** 23 novembre 2016

**Avvio Iter Assemblea:** 25 novembre 2016

**Approvato:** 28 novembre 2016

### SENATO DELLA REPUBBLICA

**Trasmesso dalla Camera dei Deputati:**

29 novembre 2016

**Assegnato alla Commissione Bilancio (V):**

6 dicembre 2016

**Avvio Iter Assemblea:** 7 dicembre 2016

**Agevolazioni fiscali A.S.D. / S.S.D., esclusione dal piano pluriennale degli interventi di cui al Fondo "Sport e Periferie" dei progetti già finanziati con altre risorse pubbliche, contributo per lo sviluppo dei settori giovanili e dell'impiantistica nella pallacanestro, adeguamento rete viaria interessata dal progetto sportivo delle manifestazioni sciistiche a Cortina d'Ampezzo, finanziamento allo sport.**

#### 6 dicembre c.m.

La Conferenza dei Capigruppo del Senato della Repubblica ha deliberato di approvare definitivamente la legge di bilancio mercoledì 7 dicembre, con voto di fiducia, sul testo licenziato dalla Camera dei Deputati direttamente in Assemblea e senza passaggio in Commissione Bilancio (V).

L'articolo 1, comma 50, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, venga elevata, da € 250.000 a € 400.000, la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche che consente l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 90, comma 2, della legge n. 289/2002.

L'articolo 1, comma 147, prevede l'esclusione dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane - di cui al Fondo "Sport e Periferie" (articolo 15, decreto-legge n. 185/2015) - i progetti, ammessi nel piano, già finanziati con altre risorse pubbliche.

In sede di rimodulazione annuale del piano, si fa

salva la possibilità di destinare le risorse equivalenti al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti.

Tale possibilità è ammessa su richiesta del proponente e la previa valutazione del CONI.

L'articolo 1, comma 252, prevede che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti - per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi - sia onnicomprensivo e, nello specifico, comprenda anche i contributi per attività sportive.

L'articolo 1, comma 593, assegna al CONI, per il triennio 2017-2019, un contributo annuo di € 1 mln. per lo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e il sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata allo stesso sport.

L'articolo 1, comma 604, autorizza la spesa di



€ 20 mln., per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei Campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021. Inoltre, l'articolo 6, comma 2; l'articolo 9, comma 2 e l'articolo 12, comma 9, prevedono, tra l'altro, la riassegnazione delle somme versate

dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017.

L'articolo 18, comma 16, dispone che le somme stanziare e destinate al CONI per il finanziamento dello sport costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincite in denaro affidati in concessione allo Stato.

## 4.2

### DECRETO FISCALE - DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

#### ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 2595/AS - PADOAN

*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"*

#### NORME D'INTERESSE

Articolo 14, comma 1-bis

**Stato:** in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

#### CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 4110/AC)

**Presentazione:** 24 ottobre 2016

**Assegnazione Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI):** 24 ottobre 2016

**Relatori:** Paolo TANCREDI (AP) - Giovanni SANGA (PD)

**Avvio Iter Commissioni:** 26 ottobre 2016

**Ultima seduta:** 15 novembre 2016

**Avvio Iter Assemblea:** 14 novembre 2016

**Approvato:** 16 novembre 2016

#### SENATO DELLA REPUBBLICA

**Trasmesso dalla Camera dei Deputati:**

16 novembre 2016

**Assegnazione Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI):** 16 novembre 2016

**Relatori:** Mauro DEL BARBA (PD) - Gianluca SUSTA (PD)

**Avvio Iter Commissioni:** 17 novembre 2016

**Ultima seduta:** 23 novembre 2016

**Avvio Iter Assemblea:** 23 novembre 2016

**Approvato definitivamente:** 24 novembre 2016

#### Modifica della disciplina in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale.

#### 24 novembre u.s.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente - previo voto di fiducia - il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto fiscale, collegato alla manovra di finanza pubblica. In riferimento alla materia sportiva, il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge, inserito nel corso dell'iter parlamentare, modifica la disciplina - recata dal D.Lgs. n. 9/2008 - in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. Nello specifico, la nuova formulazione dell'articolo 22 (mutualità generale) del D.Lgs. n. 9/2008 pre-

vede che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destini una quota pari al 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della FIGC.

Inoltre, si prevede che tali fondi siano destinati alla

FIGC, tenuta a determinare i criteri e le modalità di erogazione secondo le predette finalità, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari.

La ripartizione dei fondi deve avvenire nella misura dell'1% per la stessa FIGC, del 6% per la Lega Nazionale Professionisti serie B, del 2% per la Lega Pro e dell'1% per la Lega Nazionale Dilettanti.

Da ultimo, si dispone che la FIGC, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

La nuova formulazione dell'articolo 21 (ripartizione delle risorse) del D.Lgs. n. 9/2008 conferma che la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione medesima - da effettuarsi sempre in base a quanto dispongono gli articoli 25 e 26 del D.Lgs. n. 9/2008 - avvenga previa deduzione delle quote destinate alla mutualità generale (non anche alla mutualità per le categorie inferiori, di cui all'abrogato art. 24 del D.Lgs. n. 9/2008) e che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria

oggetta di autonome iniziative commerciali spettino agli organizzatori degli eventi.

Rispetto alla legislazione vigente, inoltre, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre - di cui all'abrogato articolo 23 del D.Lgs. n. 9/2008 - e, con riferimento agli scopi della disciplina sulla mutualità generale, nella nuova formulazione dell'articolo 22 non è più compreso il finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, in merito agli investimenti per gli impianti sportivi, non c'è più un richiamo esplicito alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli stessi. Infine, nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI), è stato accolto dal Governo l'Ordine del giorno G/2595/51/5 e 6 (testo 2) - BELLOT (MISTO-FARE!), che impegna a valutare l'opportunità di attivarsi al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive sciistiche in programma a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati per la costruzione ed ammodernamento delle necessarie infrastrutture, nonché l'adeguamento della rete stradale dei territori che ospiteranno le competizioni.



**ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI  
ATTO N. 715**

*“Affare assegnato sullo stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024”*

**Stato:** attesa nuova versione schema di risoluzione - Commissione

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Presentazione:** 26 febbraio 2016

**Assegnazione Commissione Istruzione (VII):**  
1° marzo 2016

**Relatrice:** Josefa IDEM (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 16 marzo 2016

**Competenze, requisiti e certificazioni, rapporto tra sport, scuola e università, governance sportiva, revisione organica della disciplina in materia di sport, lotta al doping, attività sportiva e disabili.**

**15 novembre u.s.**

La relatrice, IDEM (PD), ha sottolineato come non si sia, di fatto, ancora aperto alcun dibattito in merito ai contenuti dello schema di risoluzione dalla stessa presentato.

Il Presidente, MARCUCCI (PD), ha chiesto a tutti i Capigruppo e al Governo, di far pervenire le proprie indicazioni al fine di consentire la conclusione dell'esame entro la settimana.

La Sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, SESA AMICI, ha concordato con la necessità di affrontare nel merito le varie questioni relative a diversi aspetti dello sport e si è dichiarata disponibile a confrontarsi con tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, pur precisando che il Governo sarebbe stato già in grado di esprimere il proprio orientamento sugli impegni previsti nello schema di risoluzione.

**22 novembre u.s.**

Con riferimento agli impegni al Governo previsti nello schema di risoluzione, la Sottosegretaria per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, D'ONGHIA, ha espresso l'orientamento dell'Esecutivo.

Il Presidente della Commissione, MARCUCCI (PD), ha fatto presente che alla luce dei suggerimenti avanzati dal Governo, la relatrice avrebbe compiuto un approfondimento, in modo da elaborare una nuova versione dello schema di risoluzione.

**23 novembre u.s.**

La relatrice ha preannunciato di voler accogliere le osservazioni pervenute informalmente delle senatrici BLUNDO (M5S) e PUGLISI (PD) mentre, con riferimento all'orientamento del Governo, si è riservata di compiere un ulteriore approfondimento in vista dell'elaborazione di una nuova versione dello schema di risoluzione.

**DDL 1367/AS - LANZILLOTTA (PD)**

*"Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"*

**DDL 1486/AS - FRAVEZZI (Aut-PSI-MAIE)**

*"Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"*

**DDL 1267/AS - BATTISTA (Aut-PSI-MAIE)**

*"Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"*

**DDL 1499/AS - PICCOLI (FI)**

*"Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali"*

**NORME D'INTERESSE**

*Interi articolati*

**Stato:** 1° lettura - Commissione

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**Presentazione:** 11 marzo 2014

**Assegnazione Commissione Industria (X):**

16 novembre 2016

**Relatrice:** Mara VALDINOSI (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 23 novembre 2016

**Modifiche alla legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, con particolare riferimento all'attività di prevenzione e vigilanza e al sistema sanzionatorio.**

**23 novembre u.s.**

La Commissione ha avviato l'esame dei provvedimenti con l'illustrazione dei quattro testi, che perseguono l'obiettivo di aggiornare la legge n. 363/2003, con particolare riferimento all'attività di prevenzione e vigilanza e al sistema sanzionatorio, rimasto incompleto e non uniforme, determinando specifici problemi per le aree sciabili ricadenti in più Regioni.

Il DDL 1267/AS, composto di un solo articolo, intende estendere a tutti gli utenti, e non solo ai minori di anni quattordici, l'obbligo di utilizzo del casco protettivo, prevedendo altresì il relativo regime sanzionatorio.

Il DDL 1367/AS, invece, si compone di 15 articoli. L'articolo 1 estende l'individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre pratiche sportive invernali cosiddette minori e precisa che alcune specifiche disposizioni riguardano le sole piste da discesa. Inoltre, interviene in materia di aree destinate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci o con la tavola da neve (*snowpark*) e di obbligatorietà

del casco, che viene estesa anche alle competizioni (come già previsto dai regolamenti della FIS).

Gli articoli 2 e 3 dispongono in merito agli obblighi dei gestori, compreso quello di mettere a disposizione degli utenti, al momento della vendita del titolo di transito, l'acquisto (facoltativo) di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa.

È altresì demandata ad un accordo con regioni e autonomie locali la definizione di parametri per la valutazione della sicurezza delle piste, valutazione che potrà essere utilizzata anche a fini di promozione turistica.

Infatti i comprensori sciistici che adotteranno tutte le misure di sicurezza saranno inseriti in una lista di piste sicure con «bollino azzurro».

Gli articoli 4 e 5 mirano a rafforzare gli obblighi informativi per i gestori (anche in relazione al bollettino delle valanghe) e a potenziare la segnaletica.

L'articolo 6 concerne la facoltà per i gestori di individuare piste o tratti di pista da lasciare non battuti.



Con l'articolo 7 si sanziona il mancato utilizzo del casco anche nelle altre ipotesi, oltre a quella relativa ai minori di anni 14, in cui ne è prevista l'obbligatorietà.

Il successivo articolo 8 interviene in tema di velocità e accesso alle piste classificate come difficili.

L'articolo 9 dispone in materia di corretta collocazione dell'attrezzatura sciistica durante la sosta affinché si evitino incidenti.

L'articolo 10 estende il divieto, derogabile previa autorizzazione dei gestori, di risalire le piste con gli sci anche a chi le percorre con le racchette da neve.

L'articolo 11 mira a disciplinare l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili, l'articolo 12 interviene sullo sci fuori pista e sullo sci-alpinismo e l'articolo 13 uniforma il sistema sanzionatorio, prevedendo anche il ritiro del titolo di transito (*skipass*) in caso di particolare gravità della condotta o di reiterazione nelle violazioni.

L'articolo 14 estende le disposizioni della legge al *telemark* e alle pratiche sportive cosiddette minori, quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica (*nordic walking*). Infine, l'articolo 15 riguarda l'attività di vigilanza e soccorso.

In proposito, potranno essere stipulate convenzioni tra i gestori e le forze di polizia e, in caso di insufficienza di tale personale, potranno essere utilizzati, nell'ordine, il personale qualificato dalle regioni o i dipendenti degli stessi gestori.

Il DDL 1486/AS ed il DDL 1499/AS, tra loro sostanzialmente identici, oltre a circoscrivere in modo più puntuale competenze, funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti, prevedono uno stanziamento per gli investimenti relativi alla sicurezza delle zone sciistiche.

L'articolo 1 precisa che le disposizioni concernono esclusivamente la pratica sportiva non agonistica.

L'articolo 2 interviene in materia di aree sciabili attrezzate, anche con riferimento a quelle da

riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard.

L'articolo 3 amplia le funzioni regionali in materia di sicurezza e prevede la possibilità, ove il territorio lo consenta, di atterraggio per l'elisoccorso in prossimità delle aree sciabili.

Vengono previste norme in materia di responsabilità civile dei gestori (articolo 4), di polizza assicurativa per gli utenti che dovessero provocare danni nell'esercizio dell'attività sciistica (articolo 5) e di obblighi per i gestori relativamente all'esposizione di pannelli informativi e di avvertimento nelle aree sciabili (articolo 6).

L'articolo 7, oltre a riguardare i compiti dei gestori delle aree sciabili attrezzate in tema di manutenzione, innevamento ed agibilità, dispone un'autorizzazione di spesa triennale 2014-2016 per le attività di messa in sicurezza e indica la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 8 introduce un obbligo generale di attenzione e diligenza in capo agli sciatori e prevede che possa essere ritirato il titolo di transito per violazione delle norme di condotta sancite dalla legge.

Gli articoli 9, 10, 11 e 13 modificano aspetti formali di altrettanti articoli della legge n. 363 del 2003, anche per recepire l'evoluzione delle pratiche sportive sulla neve verificatesi negli ultimi anni.

L'articolo 12 consente specifici interventi autorizzativi da parte delle Regioni per disciplinare l'uso di mezzi meccanici privati lungo le aree sciabili attrezzate.

Infine, l'articolo 14 prevede che, ai fini di un migliore esercizio dei servizi di controllo, possano essere stipulate apposite convenzioni tra le Forze di polizia e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in consorzio tra loro.

Il Presidente, MUCCHETTI (PD), facendo seguito alla proposta formulata in tal senso dalla relatrice, ha sollecitato i Gruppi parlamentari a far pervenire le loro proposte per svolgere un ciclo di audizioni informali.

**ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE  
IN SEDE REFERENTE  
DDL 2480/AS - LONGO (AL-A)**

**Presentato:** 12 luglio 2016  
**Assegnato alla Commissione Sanità (XII):**  
8 novembre 2016

*"Disposizioni per la tutela della salute dei giovani che praticano attività sportiva"*

Il provvedimento, in armonia con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, mira a tutelare la salute dei giovani da sei a venticinque anni che, in qualsiasi forma, praticano attività sportive.

Al fine di prevenire ed individuare precocemente malattie ematiche e cardiache, nonché ogni altra forma di anomalia o disturbo fisico, si prevede che i giovani, prima di intraprendere un'attività sportiva, debbano sottoporsi ad idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici - da ripetere periodicamente - necessari per ottenere la certificazione di idoneità dell'attività sportiva (articolo 2).

Inoltre, si dispone che le società e associazioni sportive, gli istituti scolastici ed i centri sportivi ri-

chiedano obbligatoriamente tale certificazione, avente validità annuale, ai soggetti che intendano praticare un'attività sportiva, di carattere agonistico o non agonistico (articolo 3).

L'articolo 4 del provvedimento disciplina gli accertamenti ed i controlli obbligatori, mentre l'articolo 5 introduce l'eventuale esenzione dal pagamento del ticket dovuto al Servizio sanitario nazionale.

Da ultimo, l'articolo 6 reca un obbligo di informazione prima dello svolgimento di alcune manifestazioni sportive, allo scopo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di una diagnosi precoce delle patologie ematiche e cardiache quale strumento fondamentale per una cura efficace.



## 5.1 RIORGANIZZAZIONE COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

### ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 349

*"Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano Paralimpico"*

### NORME D'INTERESSE

Intero articolato

**Stato:** 1° parere - Commissioni

### CAMERA DEI DEPUTATI / SENATO DELLA REPUBBLICA

**Approvato preliminarmente dal Consiglio  
dei Ministri:** 25 agosto 2016

**Assegnazione Commissioni Cultura/Istruzione (VII):**  
25 ottobre 2016

**Relatori:** Laura COCCIA (PD) / Josefa IDEM (PD)

**Avvio Iter Commissioni:** 16 novembre 2016 /  
9 novembre 2016

**Termine espressione parere:** 24 dicembre 2016

Le Commissioni parlamentari hanno avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione all'articolo 8 della legge n. 124/2015, con il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone disabili e la trasformazione del CIP in ente autonomo di diritto pubblico.

Tale trasformazione deve avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il CIP deve utilizzare per le sue attività parte delle risorse finanziarie del CONI, deve avvalersi per le attività strumentali di CONI Servizi S.p.A. ed il personale attualmente in servizio presso il CIP deve transitare in CONI Servizi S.p.A.

La relatrice per la Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati, COCCIA (PD), nel corso dell'illustrazione del provvedimento, ha precisato che lo stesso mira a superare il problema delle funzioni sovrapposte fra CONI e CIP, la gestione inefficiente delle attività sportive praticate da disabili, la complessità e incompletezza della disciplina vigente in materia di governance delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle Discipline sportive paralimpiche (DSP), la carenza di regole

certe per l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti.

Gli obiettivi attengono, nel breve periodo, alla trasparenza dei procedimenti relativi alla rappresentanza degli atleti e dei tecnici sportivi negli organi del CIP, nonché alla riduzione e razionalizzazione del numero di FSP e DSP, mentre nel medio periodo sono costituiti dal miglioramento dello stato di salute degli atleti paralimpici e dall'assunzione e promozione di iniziative contro discriminazioni e violenze.

Nel lungo periodo, infine, gli obiettivi sono costituiti dalla maggiore rilevanza dello sport paralimpico e dalla maggiore credibilità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse organizzative relative al settore.

In linea generale, la disciplina prevista è simmetrica - e, per la maggior parte delle previsioni, analoga - a quella recata, per il CONI, dal decreto legislativo n. 249/1999.

Infine, la relatrice, COCCIA (PD), nel corso del suo intervento, ha fatto esplicito riferimento ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere reso in ordine al testo dello schema di decreto legislativo.

## 6.1 INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA ATTIVITÀ SPORTIVE

### ATTO DEL GOVERNO N. 362

*"Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico"*

Stato: 1° parere - Commissioni

**Approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri: 24 novembre 2016**

**CAMERA DEI DEPUTATI / SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Assegnazione Commissioni Ambiente (VIII) e Politiche dell'UE (XIV): 25 novembre 2016**

**Termine espressione parere: 4 gennaio 2017**

### 24 novembre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico - ai sensi dell'articolo 19 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis) - e si pone in particolare l'obiettivo di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale, nonché quello di risolvere in modo definitivo alcune criticità normati-

ve, soprattutto in materia di applicazione dei valori limite e di azioni mirate alle autorizzazioni all'esercizio di sorgenti sonore, quali le infrastrutture dei trasporti e le attività produttive, oltre che la mitigazione dell'inquinamento acustico e la salvaguardia delle popolazioni e degli ecosistemi.

Si intende, inoltre, regolamentare attività particolarmente sensibili al rumore ambientale e fino ad oggi escluse dalle normative quali, tra l'altro, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.